

All. A

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA
REGIONE TOSCANA
AZIENDE USL CENTRO, NORD OVEST E SUD EST DELLA REGIONE TOSCANA
CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE DI TOSCANA E UMBRIA
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI DI FIRENZE
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE
AGENZIA REGIONALE DI SANITA'
COMUNITA' TERAPEUTICA MASOTTI DI PISTOIA

Il giorno..... del mese di.....dell'anno, presso la sede della
Regione
Toscana.....

La Regione TRA Toscana, rappresentata
da.....

L'Azienda USL Nord Ovest, rappresentata
da

L'Azienda USL Centro, rappresentata
da

L'Azienda USL Sud Est, rappresentata
da

Il Centro di Giustizia Minorile di Toscana e Umbria, rappresentato
da.....

La Procura della Repubblica per i Minorenni rappresentato
da.....

Il tribunale per i minorenni di Firenze rappresentato
da.....

L'agenzia Regionale di Sanità (ARS) rappresentata
da
e

La comunità terapeutica Masotti di Pistoia rappresentata
da.....

PREMESSO CHE

- il D.P.R. del 22 settembre 1988 n 448 recante “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”, disciplina, tra l’altro, all’art. 22, il collocamento in comunità del minore;
- le strutture di accoglienza per minori di cui al presente Accordo si riferisco alla legge regionale 24 febbraio 2015, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e ai criteri fissati con il Regolamento di attuazione dell’art. 62 della stessa L.R. 41/2005;
- la presa in carico di minori sottoposti a procedimento penale e che presentano specifiche problematiche sanitarie, è stata definita attraverso linee di intervento approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 441 del 30/05/2011 e con deliberazione di Giunta Regionale n. 505 del 20/06/2011;
- la DGR 295/17 ha definito il percorso di accoglienza da attivarsi in collaborazione con le strutture di accoglienza per minori individuate dalle Aziende USL territorialmente competenti, finalizzata all’inserimento dei minori e dei giovani adulti sottoposti a procedimento penale nella comunità appropriata ai bisogni ed alle esigenze socio sanitarie degli stessi;
- la suddetta delibera ha valorizzato la possibilità di diversificare le forme di accoglienza rivolte ai minori nell’ambito di un percorso regionale finalizzato al potenziamento e alla qualificazione delle funzioni tipiche delle comunità residenziali dedicate all’adolescenza;
- in questo percorso di diversificazione la DGR 295/17 ha approvato (All. A della delibera) l’attuazione del percorso di presa in carico dei minori sottoposti a procedimento penale che, durante il periodo della prima valutazione presentino problematiche sanitarie tali da necessitare di un’attenta e rigorosa valutazione del bisogno, propedeutica all’individuazione della struttura di accoglienza più appropriata, come a sua volta previsto dall’Allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 505 del 26 giugno 2011, “Modalità operative per la presa in carico dei minori sottoposti a procedimento penale”;
- a questo proposito è stato istituito un gruppo di lavoro regionale composto dal Dirigente del Settore regionale competente in materia di salute in carcere, o suo delegato, dal Dirigente del Settore regionale competente in materia di tutela dei minori, o suo delegato, dal Direttore del Centro Giustizia Minorile per la Toscana e Umbria, o suo delegato, dai Direttori dei servizi sociali delle Aziende USL, o loro delegati al fine di attuare gli impegni previsti per tutti i soggetti previsti nell'accordo;
- al gruppo di lavoro hanno contribuito anche il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze e il Procuratore presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze;

- il gruppo di lavoro ha collaborato per l'individuazione di una comunità filtro di natura socio-educativa con sostegno specialistico per quei minori che presentino la necessità di un periodo d'osservazione più lungo al fine di una più accurata e pertinente presa in carico, al fine di consentire un'attenta e rigorosa individuazione del bisogno del minore e l'individuazione di una comunità successiva più appropriata;

- l'esito di questo lavoro ha portato all'individuazione della Comunità Masotti quale struttura più idonea a svolgere la funzione di procedura filtro, all'interno comunque di una comunità terapeutica già esistente ed operante;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

L'ambito operativo del presente accordo è la sperimentazione di un percorso di inserimento del minore in Comunità terapeutica con funzione di filtro in seguito ad una necessità segnalata dal medico di presidio sanitario dell'Istituto Penale per i Minorenni all'Autorità Giudiziaria Minorile tramite l'educatore referente dell'Istituto Penale Minorile/ Centro di Prima Accoglienza. Il percorso sperimentale di valutazione ed inserimento del minore in comunità è attuato secondo le modalità operative indicate nell'allegato "sub A" al presente Protocollo di Intesa;

ART. 2 FINALITA'

Attraverso la sperimentazione del percorso di inserimento di cui all'articolo 1, si intende perseguire la finalità di un'attenta e rigorosa valutazione dei bisogni del minore non noto ai Servizi Sanitari e senza diagnosi e verificare la necessità di approfondimento del quadro diagnostico del minore stesso, affinché possa essere puntualmente individuata la tipologia di struttura più adeguata alle sue necessità.

ART. 3 SOGGETTI

Il presente Protocollo di Intesa viene stipulato tra la Regione Toscana, l'Azienda Usi Nord Ovest, l'Azienda USL Centro, l'Azienda USL Sud Est, il Centro di Giustizia Minorile, il Tribunale per i minorenni di Firenze, la procura della repubblica per i Minorenni, l'Agenzia Regionale di Sanità e la Comunità Masotti.

ART. 4 IMPEGNI RECIPROCI

I soggetti firmatari del presente Protocollo di Intesa, nel perseguire le finalità individuate all'art. 2, si impegnano, ognuno per quanto di competenza, ad attuare il

percorso sperimentale secondo le modalità precisate nell'allegato "sub A" al presente Protocollo di Intesa.

La Regione Toscana assicura il coordinamento delle attività previste dal presente Protocollo di Intesa, anche attraverso il Gruppo di Lavoro di cui al successivo articolo 5.

ART. 5 MONITORAGGIO

L'attuazione del presente Protocollo di Intesa è monitorata attraverso un Gruppo di Lavoro, coordinato dalla Regione Toscana e composto da rappresentanti delle parti firmatarie. Il gruppo di lavoro potrà essere allargato anche a rappresentanti e referenti di altri Enti che potranno essere successivamente individuati e coinvolti in relazione allo sviluppo della sperimentazione e all'emergere di necessità particolari.

Il gruppo di lavoro si riunirà con cadenza almeno semestrale per monitorare l'andamento delle attività sperimentali di cui all'articolo 2 e per la risoluzione di eventuali problematiche inerenti le stesse.

ART 6 ULTERIORI ADESIONI

Le Comunità di accoglienza per minori diverse da quella firmataria del presente Protocollo di Intesa, qualora ne facciano richiesta, possono aderire al medesimo anche durante la vigenza dello stesso a condizione della presenza delle caratteristiche tecniche, organizzative ed operative necessarie a garantire l'attuazione del percorso sperimentale in questione.

Il gruppo di Lavoro, nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 5, valuta le richieste di cui al comma precedente.

ART. 7 DURATA

Il presente protocollo di Intesa ha validità di un anno, eventualmente rinnovabile.

Firenze,
Per la Regione Toscana

Per l'Azienda USL Nord Ovest

Per l'Azienda USL Centro

Per l'Azienda USL Sud Est

Per il Centro di Giustizia Minorile per la Toscana e Umbria

Per la Procura della Repubblica per i Minorenni

Per il tribunale dei minorenni di Firenze

Per l'Agenzia Regionale di Sanità

Per la Comunità Masotti
